

Roma, 16 Gennaio 2015

CIRCOLARE N. 02/2015

Prot. 0/2015
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: "Lo Split Payment" e le fatture emesse agli Enti pubblici dal 01.01.2015.

Nell'ambito della Finanziaria 2015 è stato introdotto un nuovo metodo "antievazione" per il versamento dell'IVA all'Erario, in base al quale l'IVA a debito viene versata direttamente dal cliente, nel caso questo sia un Ente Pubblico, relativamente alle fatture da questo ricevute.

Il nuovo metodo, c.d. "**split payment**", come espressamente disposto, trova applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile dall'1.1.15.

In considerazione dell'innovativo metodo in esame è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate fornisca a breve le modalità operative da seguire da parte dei soggetti interessati.

La novità in oggetto è stata introdotta con l'art. 1, comma 629, lett. B), Legge 190/2014 (Finanziaria 2015), il quale va a modificare l'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.

Con l'intento di contrastare l'evasione dell'IVA in sede di riscossione, è previsto che gli Enti Pubblici saranno tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario e non al fornitore, entro i termini e con le modalità che saranno opportunamente stabilite con apposito Decreto.

Il nuovo art. 17-ter attua una peculiare tipologia di "split payment" in base al quale viene **accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.** Il nuovo art. 17-ter non trova applicazione per le operazioni in cui l'Ente Pubblico assume la qualifica di debitore d'imposta e, quindi, lo "split payment" non trova applicazione per gli acquisti e per le prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.

SOGGETTI INTERESSATI ALLO "SPLIT PAYMENT"

L'applicazione del nuovo metodo in esame interessa le fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:

- Stato
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi
- CCIAA
- Istituti universitari
- ASL ed enti ospedalieri
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza



DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

La presente disposizione trova applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile **a partire dal 1° Gennaio 2015**.

Tale disposizione deve essere coordinata con il disposto dell'art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale per le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici l'IVA è esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Per tali operazioni quindi: l'imposta diventa esigibile (a debito) **al momento del pagamento della fattura** da parte dell'Ente Pubblico e in tale momento l'Ente Pubblico non provvede al pagamento dell'IVA al cedente/prestatore, **ma la "splitta" in favore dell'Erario.**

La disposizione in oggetto non trova applicazione, nonostante il disposto dell'art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972, **per le fatture emesse entro il 31.12.2014**, anche se queste sono pagate dall'1.1.2015; non rileva quindi, per le fatture datate 2014, la data di pagamento.

ASPETTI OPERATIVI

Gli adempimenti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:

- 1) Il **fornitore** emette la fattura, come di consueto, nei confronti dell'Ente Pubblico addebitando l'IVA a titolo di rivalsa come previsto dall'art. 18, D.P.R. 633/1972 e successivamente "storna" l'IVA secondo l'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, abbattendo il totale del documento;
- 2) L'**Ente Pubblico** che riceve la fattura effettua il pagamento suddividendolo in due momenti:
 - a. Versa al fornitore il corrispettivo al netto dell'IVA;
 - b. Versa l'IVA all'erario.

Si riporta un esempio di fattura contenente le nuove disposizioni:

| | |
|--|-----------------------------|
| Istituto di Vigilanza S.r.l. | |
| | Spett.le COMUNE DI |
| <i>Fattura n. Del .../.../2015</i> | |
| Imponibile | € 5.000,00 |
| IVA 22% | € 1.100,00 |
| Totale fattura | € 6.100,00 |
| IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 | <u>-€ 1.100,00</u> |
| Netto da pagare | € 5.000,00 |



L'IVA all'atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente/prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all'Erario da parte dell'Ente pubblico.

CREDITO IVA

La nuova disposizione comporta una riduzione, in capo al cedente/prestatore, dell'IVA a debito e determina, di conseguenza, un aumento dei saldi creditori nei confronti dell'Erario.

S.E. ed O.

Il Consigliere delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli

